

Regolamento dell'organo di garanzia

L'Organo di Garanzia previsto dall'art. 74 del Regolamento di Istituto è disciplinato dal presente regolamento.

Esso è presieduto dal D.S. ed è composto da: n. 1 docente nominato dal C.d.I e n. 2 genitori eletti dal C.d.I.; può essere prevista anche la nomina di un docente "supplente" che sostituisca il docente membro effettivo nel caso in cui quest'ultimo sia il soggetto erogante la sanzione disciplinare.

L'Organo di garanzia decide, in via definitiva, in merito ai ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari. Decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sugli eventuali conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari previste dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà sul minore. E' ammesso se inoltrato con istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G entro 15 giorni dalla data di irrogazione della sanzione disciplinare. Nell'esplicitare il ricorso, l'interessato può chiedere di essere ascoltato.

La convocazione dell'Organo di garanzia è disposta dal presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta. In ogni caso l'organo si pronuncia non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto e prima della seduta, la comunicazione dell'assenza.

In caso di impossibilità a procedere per l'assenza di più componenti, l'organo è riconvocato due giorni dopo la prima convocazione. Il Presidente, in apertura di seduta informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che hanno originato il provvedimento.

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola

L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.

In caso di esposti su presunti conflitti che sorgano, all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, l'organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'esposto.

Il Dirigente Scolastico

Il Consiglio di istituto